



DocID: 2516685

MediaID: 0039

Color: 0

Topic: 0050917.71 Size: 13346mm²

Order: 0050917

Category: Finanzwesen / Finances publiques/Steuern / Taxes impôts

FISCALITÀ

Approvata al Consiglio degli Stati la prima parte della riforma sulla tassazione delle imprese

■ Il Consiglio degli Stati ha approvato – 31 voti a 8 – la prima parte della riforma riguardante la legge sulle imposte aziendali e, in particolare, i cambiamenti apportati alla liquidazione parziale indiretta. Il dossier passa al Nazionale.

La scissione in due parti della riforma si era resa necessaria in seguito a una decreto del Tribunale federale (TF) che estende la teoria della liquidazione parziale indiretta. Per il TF, la vendita di quote della sostanza privata in quella commerciale di terzi va considerata come liquidazione parziale se il venditore finanzia il prezzo d'acquisto mediante distribuzione corrente degli utili conseguiti dopo la vendita. Stando alla commissione, come anche per economisuisse, la nuo-

va giurisprudenza ha suscitato incertezza nel mondo economico. Numerosi trasferimenti d'impresa sono sati bloccati.

I «senatori» hanno risposto alle richieste del mondo economico che domandava una correzione di rotta, soprattutto a nome delle piccole e medie imprese. A nome della commissione, Hannes Germann (UDC/SH) ha ricordato come la decisione della massima istanza giuridica elvetica abbia destabilizzato il mondo dell'impresa. A parere della maggioranza «borghese», il diritto fiscale non può essere deciso da una corte. Per questo è urgente chiarire la situazione, ha affermato Hans Lauri (UDC/BE), il quale ha sottolineato che si è già sprecato troppo tempo, considerata la

forte concorrenza che caratterizza il mondo economico.

I «senatori» hanno introdotto varie modifiche al progetto governativo sulla liquidazione parziale indiretta. a camera dei cantoni ha deciso che la tassazione di una cessione parziale indiretta dovrà avvenire entro cinque anni dalla vendita, e ciò solo se vi sarà distribuzione effettiva dei mezzi finanziari non necessari al funzionamento dell'impresa. Per quanto attiene alla tassazione di una vendita a sé stessi (cosiddetto trasferimento), il Consiglio degli Stati si è mostrato più generoso dell'esecutivo. I «senatori» hanno deciso di tassare l'utile solo in caso di vendita di almeno il 5% del capitale azioni. Il governo non aveva previsto eccezioni.

